ALLEGATO II

Importi massimi della restituzione per lo zucchero greggio e i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 44/67/CEE

Stati membri	Importi massimi della restituzione per 1 % di	
	Rendimento u.c./100 kg	Contenuto in saccarosio u.c./100 kg
1	2	3
Germania	0,1624	0,1717
Francia	0,1643	0,1655
Italia	0,2035	0,2179
Paesi Bassi	0,1420	0,1684
U.E.B.L.	0,1675	0,1790

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1967

relativa ai metodi di cooperazione amministrativa idonei ad assicurare la libera circolazione del riso

(67/615/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma,

Vista la decisione della Commissione, del 17 luglio 1962, relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nell'ambito della politica agricola comune (1),

Considerando che l'attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso permetterà, per il fatto dell'applicazione di prezzi comuni, la libera circolazione all'interno della Comunità dei prodotti per i quali è applicato, nei confronti dei paesi terzi, un regime di prelievi agricoli;

Considerando che conviene determinare i metodi di cooperazione amministrativa idonei ad assicurare la libera circolazione dei prodotti di cui sopra;

Considerando che, tenuto conto delle informazioni fornite da diversi Stati membri, si è avverato che, attualmente, per ragioni di ordine amministrativo, l'utilizzazione del certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 costituirebbe il metodo più appropriato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nonostante le disposizioni degli articoli 1, 3, paragrafo 2, 5, comma 4, e 6 della decisione della Commissione, del 17 luglio 1962, il certificato di circolazione del modello DD 4 costituisce il documento giustificativo che permette di accertare che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE del Con-

(1) GU n. 76 del 24. 8. 1962, pag. 2140/62.

siglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1] sono conformi ai requisiti prescritti per essere ammessi al beneficio del regime di scambi fra gli Stati membri.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1967

che fissa gli importi massimi delle restituzioni per taluni prodotti lattiero-caseari esportati verso i paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato

(67/616/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [2], modificato dal regolamento n. 195/67/CEE [3], ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

Considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 13/64/CEE, allo scopo di permettere l'esportazione verso i paesi terzi di prodotti lattiero-caseari, la differenza tra i prezzi dello Stato membro esportatore e i corsi praticati nel commercio internazionale può essere compensata da una restituzione; che il regolamento n. 217/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che fissa le condizioni per la concessione delle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, di taluni prodotti agricoli [4], modificato dal regolamento n. 357/67/CEE [5], ha stabilito quali prodotti possono usufruire di una restituzione all'atto della loro esportazione sotto forma di merci di cui all'allegato del regolamento n. 13/64/CEE;

Considerando che conformemente all'articolo 3, primo e secondo comma, del regolamento n. 217/67/CEE l'importo di tale restituzione deve essere fissato ogni mese, tenendo conto, da un lato, dei prezzi praticati sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

Considerando che la situazione di mercato dei prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato è generalmente simile a quella dei prodotti esportati come tali; che conviene quindi prevedere come importi massimi della restituzione, per i prodotti di base appartenenti al regolamento n. 13/64/CEE e di cui all'articolo 1, del regolamento n. 217/67/CEE, ed esportati sotto forma delle suddette merci, gli importi massimi fissati per la zona I conformemente alle disposi-

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(3) GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2819/67.
(4) GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2895/67.
(5) GU n. 173 del 29. 7. 1967, pag. 4.